



38855-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Gastone Andreazza - Presidente -
Claudio Cerroni
Alessio Scarcella
Fabio Zunica
Maria Cristina Amoroso - Relatore -

Sent. n. sez. 048
UP - 06/05/2022
R.G.N. 41556/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
(omissis), nato ad (omissis)

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 21/09/2021.

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ettore Pedicini che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/09/2021 la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Milano del 28/09/2020, con la quale il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all'art. 527 co.1 e 2, cod. pen., alla pena di dieci mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso tale sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, formulando le seguenti doglianze.

In caso di diffusione del
provvedimento
omissionale, la sentenza è
gli atti del procedimento.
a norma dell'art. 52
d.lgs. n. 112/2017.
☐ da depositare in
☐ a norma dell'art. 52
☒ Imposibile dalla legge

3. Nel primo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto la Corte d'appello i fatti di cui al capo d'imputazione svoltesi in luogo "abituamente frequentato da minori".

Ad avviso della difesa, invece, tale non avrebbe potuto essere considerato il sito ove era stata posta in essere la condotta, trattandosi di una piazza ornata da fontane zampillanti indefinibile, solo per questo, luogo di attrazione per i bambini.

Nel medesimo motivo si lamenta altresì la violazione di legge avendo la Corte d'appello riconosciuto la condotta posta in essere in un contesto in cui v'era il "pericolo che i minori vi assistessero".

4. Nel secondo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma del trattamento sanzionatorio di primo grado e alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il delitto di atti osceni è stato depenalizzato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, limitatamente all'ipotesi base prevista dal primo comma dell'articolo 527 del codice penale, residuando come fattispecie autonoma di reato nel caso previsto dal secondo comma, ossia quando "il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano".

In seguito della depenalizzazione dell'illecito penale in illecito amministrativo della ipotesi base di reato (comma 1 dell'articolo 527 del codice penale), all'articolo 527, comma 2, del codice penale le parole "La pena è aumentata da un terzo alla metà" sono state sostituite dalle seguenti: "si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi".

La conseguenza è che l'ipotesi aggravata è stata trasformata in fattispecie autonoma di reato ed il fatto tipico è costituito dalla necessaria fusione tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 527 del codice penale, avendo il secondo comma perso l'originaria qualifica accessoria e circostanziale ed essendo diventato elemento costitutivo del fatto, espressamente richiamato, tipizzato nel primo comma dell'articolo 527 del codice penale.

2. Ciò chiarito va evocato l'insegnamento di Questa Corte secondo il quale l'illecito penale di cui all'art. 527, comma 2, cod. pen., si realizza allorquando il

fatto sia commesso "all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano". Il requisito di natura "spaziale" (quanto al luogo richiesto) contemplato dalla norma, nei termini in cui è reso, tanto più accompagnato dall'ulteriore precisazione in ordine al pericolo che una condotta posta in tali luoghi deve comportare, esclude innanzitutto che, ai fini della configurabilità del reato, sia necessario che alla condotta assistano minori; non solo un tale requisito non è richiesto dalla norma, ma è anche implicitamente escluso dalla precisazione in ordine alla sufficienza del solo pericolo che minori vi assistano.

Ed anzi, il fatto che uno o più minori assistano effettivamente alla condotta mai potrebbe surrogare l'eventuale mancanza del requisito spaziale, di talché un fatto compiuto sì in presenza di un minore ma in luoghi non annoverabili tra quelli abitualmente frequentati da minori, non potrebbe integrare il reato.

Infatti, come già affermato da questa Corte, il fatto di reato sussiste non perché accidentalmente agli atti osceni abbia assistito un minore, ma appunto solo perché, nel luogo prescelto dal suo autore per realizzarli, è prevedibile (e non solo possibile), con giudizio prognostico ex ante, che siano presenti persone minori in quanto "abitate" a frequentarlo perché assiduamente ed appositamente in quel posto si rechino o si incontrino (Sez. 3, n. 29239 del 17/02/2017, C., Rv. 270165).

Ciò non toglie, peraltro, che, proprio la eventuale presenza al fatto di minori provenienti proprio dai luoghi vicini abitualmente frequentati dagli stessi, o di minori provenienti aliunde ma attirati da detti luoghi, non potrebbe che comprovare la natura "speciale" degli stessi e, sotto altro profilo, corroborare la concretezza stessa del pericolo richiesto.

D'altro canto, però, neppure basta la sola vicinanza di colui che compia il fatto ad un luogo abitualmente frequentato da minori: sempre la già ricordata precisazione della norma circa il pericolo menzionato serve ad evitare che il requisito spaziale possa, in ragione di determinate circostanze (si pensi ad una scuola chiusa per le vacanze o ad un parco pubblico con giochi temporaneamente interdetto per ragioni di manutenzione), divenire semplicemente espressivo di un pericolo presunto, facendo in tal modo arretrare la soglia di punibilità ad una fase mancante di quel grado di offensività che il legislatore ha evidentemente ritenuto necessario per configurare la condotta in termini di illiceità penale, così distinguendola da quella, sanzionata sul piano meramente amministrativo, del comma primo della norma. (v. Sez. 3, n. 2903 del 11/11/2020, dep. 25/01/2021, C., Rv. 280826 - 01)

In altri termini, dunque, la natura del delitto in oggetto è quella, come già affermato da questa Corte, di reato di pericolo concreto (v. Sez. 3, n. 26080 del 22/07/2020, G., Rv. n. 279914).

3. Alla stregua di tali coordinate esegetiche, dunque, la motivazione della sentenza impugnata appare, quanto al punto già sollevato con l'atto di appello, sostanzialmente corretta.

Nel caso in esame, la Corte d'appello, confermando quanto già stabilito dal giudice di prime cure, con ragionamento immune dai vizi denunciati, ha ritenuto sussistente la fattispecie di cui al comma 2 in ragione del fatto che la condotta masturbatoria è stata posta in essere dall'imputato seduto su una panchina collocata al centro di una piazza frequentata, nel periodo estivo, da minori in costume da bagno, essendo collocate in tale piazza numerose fontanelle con zampilli d'acqua sgorganti dal terreno.

Quanto alla dedotta insussistenza del concreto pericolo che minori potessero assistere alla condotta dell'imputato, la Corte, con motivazione non manifestamente illogica, ha correttamente precisato che tale pericolo andasse desunto dalla sua presenza in quel luogo specifico.

A ciò si aggiunge altresì che, in ogni caso, l'imputato si trovava in una situazione di oggettiva visibilità essendo stato percepito da una signora, presente in loco, mentre compiva i movimenti masturbatori seduto sulla panchina e rivolto verso i bambini.

4. Anche il secondo motivo di ricorso riferito al trattamento sanzionatorio va rigettato.

In maniera immune dai vizi censurati la Corte d'appello ha escluso che potesse riconoscersi la circostanza del vizio parziale di mente o di una patologia psichica potenzialmente invalidante in assenza di qualsiasi certificazione medica in tal senso.

Quanto alle invocate circostanze attenuanti la Corte d'appello ha stringatamente ma esaustivamente illustrato le ragioni poste a fondamento della loro esclusione evidenziando che da parte del ricorrente non è stato dedotto alcun elemento a sostegno della concessione delle stesse non conoscendosi lo stato del percorso psicologico intrapreso dopo la concessione degli arresti domiciliari e i suoi esiti.

5. Per queste considerazioni il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali

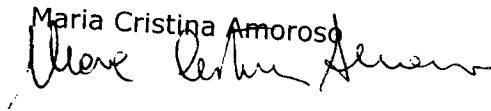
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso il 06/05/2022

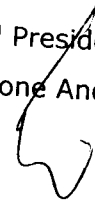
Il Consigliere estensore

Maria Cristina Amoroso



Il Presidente

Gastone Andreazza



Dispone, a norma dell'art. 53 del d.lgs. 30 giugno 2000, n. 196, che – a tutela dei diritti o della dignità degli interessati – sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessi in essa riportati.

